



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania” come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”:

VISTA la domanda presentata dalla signora Giulia OLIVERO, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell’esercizio dell’attività di acconciatore;

VISTI i titoli di qualifica denominati “VTCT level 1 NVQ Certificate in Hairdressing and Barbering” (codice 500/7527/5), “VTCT level 2 NVQ Diploma in Hairdressing”, (codice 500/7357/6), “VTCT level 2 NVQ Diploma in Barbering” (codice 500/7356/4), “VTCT level 3 NVQ Diploma in Hairdressing”, (codice 500/7389/8) e “VTCT level 3 NVQ Diploma in Barbering” (codice 500/7386/2) rispettivamente rilasciati in data 17 dicembre 2012, 02 dicembre 2015 e 12 settembre 2016 dall’ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il Centro New Way Academy S.N.C. in Busca (CN);

VISTI i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

CONSIDERATO che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell’allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall’art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Titolario: 10 01 03

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5479 – fax +39 06 4705 5338  
Dirigente: [marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
Referente: [raffaella.cugliari@mise.gov.it](mailto:raffaella.cugliari@mise.gov.it)  
[dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

RITENENDO che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ai titoli di formazione sopra citati;

VISTO il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto titoli analoghi ai più elevati tra quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

VISTO che l'imposta di bollo di euro 32,00 è stata assolta con bonifico bancario a favore di: "Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art 1" BIC: BITAITRENT – IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01 in data 02/05/2017;

### DECRETA

#### Art. 1

1. Alla signora Giulia OLIVERO, cittadina italiana, nata a Savigliano (CN) in data 17 settembre 1992, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Avv. Mario Fiorentino*)

Roma, 26 luglio 2017